

# Trovarisposte

I nostri esperti

**COMMERCIALISTA**  
Carla Rinaldi  
Mario Luca Rizzi

**NOTAIO**  
Nicoletta Morelli

**CONSULENTE DEL LAVORO**  
Angelo Lo Bello

**AMMINISTRATORE  
DI CONDOMINIO**  
Francesco Cortesi

Ordine dei commercialisti  
e degli esperti contabili di Bergamo

del Collegio notarile di Bergamo

del Consiglio dei Consulenti  
del lavoro di Bergamo

dello Sportello condominio  
Sicet-Cisl di Bergamo

## Bonus vista per occhiali le richieste dal 5 maggio

**Scadenza.** L'agevolazione ha un valore di 50 euro per chi ha acquistato dal gennaio 2021 o vuole comprare strumenti da vista o lenti a contatto



Dal 5 maggio si può prenotare il nuovo «bonus vista» del valore di 50 euro per chi vuole acquistare occhiali da vista o lenti a contatto

MARCO CONTI

Per chi vuole usufruire del nuovo «bonus vista» del valore di 50 euro perché ha acquistato (dal gennaio 2021) o vuole acquistare occhiali da vista o lenti a contatto correttive, è bene che si segni in agenda la data del 5 maggio, giorno dal quale si può chiedere (fino al 31 dicembre 2023, salvo esaurimento fondi) il contributo tramite la piattaforma web al link: [www.bonusvista.it](http://www.bonusvista.it). Per accedere al bonus si deve essere in possesso di una Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) in corso di validità e riferita ad un Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 10 mila euro. Il bonus

può essere richiesto una sola volta, per ogni membro del nucleo familiare al quale è riferito l'Isee. Due le modalità di accesso al contributo, come detto di importo pari a 50 euro.

Laprima è un voucher per ogni soggetto beneficiario, emesso contestualmente alla domanda on line ed immediatamente spendibile in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'emissione presso gli esercizi commerciali registrati. Il buono viene emesso in formato digitale con apposito codice a barre/QR code contenente le informazioni del buono stesso. Decorso il termine senza che il buono sia stato utilizzato, lo stesso viene annullato. Il ri-

chiedente potrà presentare una ulteriore richiesta di beneficio, sempre che permangano disponibilità nel fondo. La seconda modalità di accesso al bonus riguarda invece gli acquisti già effettuati dal primo gennaio 2021 al 4 maggio 2023 (quindi prima dell'apertura della piattaforma web). L'istanza di rimborso deve essere presentata entro il 3 luglio.

La richiesta del bonus va presentata in modalità telematica registrandosi nella piattaforma web [www.bonusvista.it](http://www.bonusvista.it), con una delle seguenti credenziali: Carta di identità elettronica (Cie) 3.0; Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (Spid); Carta nazionale dei servizi (Cns). Il ri-

chiedente deve inserire le seguenti informazioni, sotto forma di autocertificazione: partita Iva esercente; numero, data e importo della fattura; indirizzo mail.

La piattaforma [www.bonusvista.it](http://www.bonusvista.it) è già attiva invece per gli esercenti, che si devono registrare con le stesse credenziali richieste ai beneficiari (Cie, Spid o Cns), indicando i singoli punti vendita (in caso di vendita fisica diretta). I punti vendita possono essere ricercati sul sito anche tramite mappa geografica. La validazione dei buoni avviene tramite piattaforma web: l'esercente inserisce il codice del buono, il proprio codice esercente e l'importo da validare. Info: [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it).

### Commercialisti

RISPOSTA N. 3.835

#### Cure dentistiche: come regolarsi con le rate col 730?

*Nel 2022 ho effettuato un ciclo di cure mediche dentistiche pagate tramite la sottoscrizione ad ottobre 2022 di un finanziamento con una finanziaria con inizio delle rate da novembre 2022 e fino ad ottobre 2023. Come devo regolarsi nella dichiarazione del 730/2023 redditi 2022 per non perdere nulla della detrazione? Dichiarare le due rate pagate a novembre e dicembre 2022 e le restanti nel 2023 o posso porre in detrazione l'intero importo?*

— LETTERA FIRMATA

Le spese mediche danno diritto alla detrazione del 19%, calcolata sull'ammontare complessivo delle spese che eccede la franchigia di 129,11 euro. Ciò che conta, per usufruire del beneficio, è il momento del materiale pagamento. L'articolo 15 del Tuir, infatti, collega l'insorgenza del diritto al periodo d'imposta in cui l'onere è stato effettivamente sostenuto. In particolare, in relazione a quanto indicato nel quesito, occorre valutare quando è stato effettivamente saldato l'importo indicato in fattura dalla finanziaria; non sono invece rilevanti la modalità e la tempistica di reperimento delle somme necessarie. Nel caso in esame la fattura rilasciata dalla struttura sanitaria con l'attestazione della società finanziaria che evidenzia l'importo complessivo delle rate pagate a far data dall'anno d'imposta 2022 saranno sufficienti a giustificare la detrazione dell'intera spesa nel modello 730/2023 redditi 2022. Opportuno che la fattura dell'onere di cui si chiede la detrazione fiscale riporti la modalità di pagamento prescelta (modalità di pagamento: «finanziamento e indicazione della società finanziaria»). Oltre alla fattura può essere utile esibire e conservare copia di ulteriore documentazione che attesti il finanziamento in corso. Alcune società finanziarie rilasciano al contribuente apposita attestazione indicante l'anno di pagamento della spesa, così da agevolarlo in sede di dichiarazione dei redditi.

— LETTERA FIRMATA

Per dare una risposta corretta bisognerebbe capire se la «santella» è di sua proprietà o meno. Se è di sua proprietà, la richiesta postale dal Comune di renderla visibile al pubblico è rimessa ad una sua libera scelta. Per quanto riguarda la cessione con un pezzo di terreno da parte sua al Comune, trattasi di atto di trasferimento di immobili per il quale è necessario l'accordo di entrambe le parti, nel rispetto di eventuali vincoli storici ed di interesse architettonico. Qualora invece la stessa santella non fosse di sua proprietà, l'unico obbligo che ha è di rendere possibile l'accesso alla stessa attraverso la sua proprietà.

RISPOSTA N. 3.836

#### Cedolare secca applicabile nella

#### misura del 10%?

*Sono proprietario di un immobile ad uso abitativo locato a canone concordato, chiedo se sia possibile applicare la cedolare secca nella misura del 10%, benché l'immobile oggetto della locazione non sia ubicato all'interno di un comune ad alta tensione abitativa.*

— LETTERA FIRMATA

La Legge di Bilancio 2020, è intervenuta rendendo applicabile la cedolare secca nella misura del 10% soltanto nei casi di contestuale presenza di due condizioni, ossia che l'immobile sia: •locato a canone concordato (ex art. 2, comma 3, legge 431) •situato all'interno di un comune ad alta densità abitativa. Nel caso di specie, l'immobile oggetto di locazione, pur essendo locato a canone concordato, non è ubicato in un comune ad alta densità abitativa e, pertanto, la cedolare secca nella misura del 10% non può essere applicata e di conseguenza, trova applicazione la cedolare secca nella misura ordinaria del 21%.

### Notaio

RISPOSTA N. 3.837

#### Quella santella nel mio giardino: ora c'è una querelle

*Dentro una mia proprietà, nel giardino, c'è una santella del 1400, che ora il Comune in cui si trova l'immobile, mi chiede di poter rendere visibile al pubblico in qualche modo. Chiedo: è un obbligo che io risponda affermativamente o dipende dalla mia volontà? Per renderla visibile dovei stipulare un accordo? Potrei proporre di cedere un lembo di giardino in modo oneroso, in modo che il manufatto diventi pubblico?*

— LETTERA FIRMATA

**Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:**

- compila questo **coupon** e invialo via **fax** allo **035.386217**
- consegna il **coupon** alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una **mail** a [trovarisposte@eco.bg.it](mailto:trovarisposte@eco.bg.it)
- vai su [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) e clicca sul banner Trovarisposte

**Il tuo quesito**

**Rubrica** (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista ☐ Consulente del lavoro

☐ Notaio ☐ Amministratore di condominio

**Dati del lettore**

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Alberto Ceresoli.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

**L'ECO DI BERGAMO**

La rubrica

## Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti: compilare il coupon a fianco e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo in sede a «L'Eco di Bergamo» in Viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Inviare una mail a [trovarisposte@eco.bg.it](mailto:trovarisposte@eco.bg.it) che trovate anche sul sito [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate professionista, generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.



RISPOSTA N. 3.838

## Un’associazione non può redigere testamenti

*Ho intrapreso un’attività di volontariato nell’ambito di un’associazione del mio quartiere, legata alla parrocchia. L’associazione offre aiuto in tema di gestione pratiche economiche: aiuto nei rapporti con la banca (banca on line, prelievi allo sportello assistiti, etc.). Qualche anziano però chiede anche supporto per la redazione testamento, con espressa volontà a lasciti alla parrocchia. Io non vorrei trovarmi nei guai con i parenti delle persone che aiutiamo. L’attività che operiamo è conforme alla legge? Come tutelarli se qualcuno avesse da ridire circa la mia buona fede? Forse meglio attivare un supporto notarile? Sarebbe possibile?*

– LETTERA FIRMATA

L’associazione può svolgere attività di supporto alle persone, ma con il limite stabilito dalla legge per il quale persone fisiche, giuridiche, o enti in genere, non possono svolgere attività riservate a categorie iscritte ad Albi professionali. L’attività di consulenza nella redazione di un testamento è attività che richiede preparazione e competenze giuridiche specifiche

sull’argomento, quali quelle di cui sono in possesso notai e avvocati. In particolare, il notaio, quale professionista super partes, guida il cittadino fornendo soluzioni a specifiche esigenze manifestate da quest’ultimo, nel rispetto delle leggi. Si deve inoltre tener presente che sia i notai che gli avvocati, in qualità di professionisti, rispondono professionalmente e personalmente del proprio operato. Gli operatori dell’associazione dovrebbero quindi invitare le persone che si rivolgono a loro per questioni legate ad eredità , legati e redazione di testamenti, a contattare un notaio di loro fiducia , il quale potrà supportarli in tutte le questioni in materia successoria.

RISPOSTA N. 3.839

## Pagare il canone per una cantina in comodato d’uso?

*Ho in comodato d’uso un locale nella proprietà di un vicino di casa. Si tratta di una cantina che contribuisco a mantenere nella pulizia e nell’ordine (anche dello spazio circostante); in cambio io uso i locali per imbottigliare vino e tenere una cantinetta. Al momento non mi hanno mai chiesto un canone, ora però ventilano la cosa. Dovrei trasformare il comodato in affitto dei*

### locali? O il comodato prevede un onere economico?

– LETTERA FIRMATA

Il comodato d’uso di un bene immobile è essenzialmente gratuito ai sensi dell’art. 1803 cod.civ. Il comodatario ha l’obbligo di custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e restituirla al termine del contratto. Se il proprietario della cantina ora le richiede un canone di affitto, dovrete stipulare un contratto di locazione secondo quanto stabilisce la legge in materia. Vi suggerisco di rivolgervi ad un commercialista di vostra fiducia perché vi assista nella redazione del contratto e negli adempimenti fiscali.

## Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 3.840

## Videoterminalista ha diritto a lenti da vista pagate?

*Sono un videoterminalista addetto ai controlli di sicurezza per società di vigilanza. In particolare, mi occupo dei videocontrolli scanner di sicurezza e da un paio di mesi soffro di forte stanchezza oculare. Un mio collega mi ha detto che, considerate le mie mansioni, l’azienda dovrebbe pagarmi le lenti da vista. Chiedo se è vero e quali sono le modalità?*

– LETTERA FIRMATA

Anzitutto bisogna fornire una definizione di videoterminalista che per la legge è quel lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali (Vdt), in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le ore di pausa o di cambio attività (D.lgs. 81/2008). Per questa tipologia di lavoratori è prevista la sorveglianza sanitaria attraverso il medico competente per prevenire e monitorare i rischi connessi alla vista e all’apparato muscolo-scheletrico. Considerato quanto precede, la normativa nazionale e l’interpretazione eurounitaria della Corte di Giustizia UE (v. C-392/21) prevedono che il datore di lavoro fornisca dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV) ai lavoratori videoterminalisti. Tali dispositivi però differiscono dalle normali lenti visive (occhiali) e quest’ultime non rientrano tra i dispositivi di protezione individuali (DPI), in quanto un “difetto visivo del lavoratore non comporta nessuna spesa a carico del datore di lavoro” (v. Circ. INAIL n. 11/2023). L’affaticamento oculare, tecnicamente definito astenopia, è considerato dalla letteratura scientifica una situazione reversibile e transitoria e – pertanto – non rappresenta alcun rischio per la salute visiva del lavoratore (v. tabella n. 1 Circ. Inail n. 11/2023). Se a seguito di una visita specialistica l’oftalmologo prescrive un

Dscv il medico competente dovrà essere informato per provvedere poi all’invio del giudizio di idoneità alla mansione specifica al datore di lavoro. In quest’ultimo caso il datore di lavoro dovrà provvedere a sostenere il costo del dispositivo direttamente o tramite rimborso al lavoratore, qualora questi avesse provveduto ad acquistare il dispositivo a proprie spese. Dunque, si consiglia di segnalare l’attuale stato di salute al medico competente in occasione delle visite periodiche o, qualora la situazione non permetta la prestazione lavorativa, con richiesta specifica al datore di lavoro. Il medico saprà inquadrare il caso di specie adottando tutti i presidi necessari e previsti dal testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Tuls).

## Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 3.841

## Il 110% superato Perché tenere l’amministratore?

*Siamo un condominio di sei appartamenti. Qualche mese fa abbiamo nominato un amministratore di condominio per gestire bene l’opportunità del 110%. Poi alla fine non siamo riusciti a venirne a capo, anche per divergenza tra di noi. Ora che il discorso del 110% è passato,*

*se non proprio morto e sepolto, mi chiedo perché dobbiamo tenere l’amministratore che ai miei occhi è diventato un costo inutile, visto che non abbiamo l’obbligo di averlo. Almeno altri tre però vogliono tenerlo. Devo forse rivolgermi al giudice per fare revocare l’amministratore che non serve, secondo la legge?*

– LETTERA FIRMATA

L’art. 1129 del cc stabilisce che l’obbligo di nomina dell’amministratore si determina quando i condomini sono più di otto. La norma però non esclude la possibilità di nomina di un amministratore quando i condomini siano otto o meno di otto. Per quanto il caso non sia esplicitamente regolamentato dall’art. 1129, si ritiene che l’amministratore sia soggetto alla disciplina del condominio. La revoca dello stesso può quindi essere richiesta solo per motivi di carattere eccezionale ed urgente quali sua eventuale mancata tempestiva informativa all’assemblea circa la chiamata in giudizio del condominio per fatti esorbitanti le sue attribuzioni, una sua eventuale mancata resa dei conti anche per un singolo anno, e sue eventuali atre gravi irregolarità elencate al comma 12 dell’art. 1129 del cc. La revoca al Giudice non può certo essere richiesta solo perché nel vostro condominio non vi è l’obbligo giuridico della figura dell’amministratore.

# Borsa

FTSE Mib	27.253,48	-1,03%	📉
FTSE All Share	29.412,88	-1,00%	📉
Dax Francoforte	15.872,13	0,05%	📈
Cac 40 Parigi	7.531,61	-0,56%	📉

Ftse 100 Londra	7.891,13	-0,27%	📉
Dow Jones	33.531,72	-1,01%	📉
Nasdaq	11.790,18	-1,98%	📉
Nikkei Tokyo	28.620,07	0,09%	📈

Spread Btp-Bund	188,61	0,91%	📈
Euro-Dollaro	1,1022	0,18%	📈
Euro-Sterlina	0,8865	0,21%	📈
Euro-Yen	147,9100	-0,18%	📉

Petrolio WTI	77,27	-1,89%	📉
Oro Fino (euro/gr)	57,97	0,28%	📈
Argento	22,76	-0,21%	📉
Euribor (360) 3m	3,288	diff: 0,027	

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNOR.
<b>A</b>				
Abitare In	5,020	2,45	134	-12,54
Acea	13,140	-1,13	2798	1,70
Adicines	1,930	0,52	381	-6,31
Adidas ag	160,740	-0,37	33629	25,09
Adv Micro Devices	77,660	-1,31	73527	29,43
Aedes	0,293	0,00	77	1,03
Aeffe	1,260	0,96	135	1,78
Aegon	4,046	-0,74	639	-15,67
Aeroporto Marconi Bo.	8,140	-0,25	294	4,36
Aegas	40,350	0,00	9480	-2,51
Ahold Del	31,445	0,00	3748	15,71
Air France Kim	1,502	-3,16	644	22,11
Airbus	125,420	-1,97	96909	12,48
Alerion	26,050	-2,07	1413	-19,10
Algowatt	0,689	4,55	31	37,25
Alkerm	11,800	-3,75	67	7,08
Allianz	224,000	0,27	101674	10,92
Alphabett cI A	96,200	0,33	28672	17,82
Alphabett Classe C	96,880	0,56	33858	18,18
Amazon	94,750	-0,90	46107	22,36
Amgen	221,200	0,00	16400	-9,46
Amplifon	33,040	-1,55	7480	-18,76
Anheuser-Busch	59,740	0,29	96076	6,26
Animma Holding	3,838	-0,57	1330	-5,32
Antares V	6,510	0,93	450	-18,93
Apple	150,580	1,05	777780	25,67
Aquafil	4,835	-0,21	207	-21,25
Ariston Holding	10,400	-0,29	1305	5,11
Asciopave	2,805	0,72	638	17,12
ASML Holding	564,300	-1,48	244617	11,63
Autogrill	6,630	-0,30	253	7,3
Avio	16,600	-8,03	73	44,25
Ava	9,180	1,55	242	-4,08
Axa	29,300	0,00	61212	11,39
Azimut	20,290	-0,78	2907	-3,06
Aza	1,579	0,00	4948	26,87

<b>B</b>				
B Desio e Brianza	3,430	-0,58	461	12,46
B Ifis	15,240	-1,10	820	14,50
B M.Paschi Siena	2,210	-1,07	2784	14,83
B P di Sondrio	4,240	-0,80	1922	12,17
B Profilo	0,224	-0,88	152	13,13
B Sistema	1,340	-0,59	108	-12,42
Banca Generali	30,340	-0,72	3545	-5,36
Banco Bpm	3,969	-3,05	6014	19,05
Banco Santander	3,343	-4,96	53951	19,20
Basif	50,390	-0,34	46516	8,37
Basinet	5,590	-0,72	300	4,52
Baslogi	0,600	-0,66	74	-4,76
Bayer	60,560	0,36	46289	22,41
BB Biotech	48,000	-0,62	2659	-15,04
BBVA	6,704	0,00	44702	18,49
B&C Speakers	14,500	0,00	160	15,08
B&M Mediolanum	8,260	-1,46	6137	-5,22
Beehive	0,656	-0,61	7	-9,89
Beghelli	0,262	1,16	53	-7,24
Berlensdorf AG	121,800	0,00	30694	13,09
Best Buy Co Us	68,000	0,00	15298	-8,11
B.F.	3,840	0,00	718	-0,26
Bff Bank	8,775	0,92	1629	18,42
Bialetti Industrie	0,241	2,55	37	-10,91
Biesse	13,750	0,22	377	8,44
Biorera	0,125	-3,85	1	-60,25
Bmw	101,540	-0,04	61127	20,38
Borg Paribas	57,880	-2,08	52792	8,59
Borgosesia	0,768	0,00	37	8,47
Bper Banca	2,724	-0,40	3871	42,51
Brembo	13,060	-1,43	4361	-24,94
Brischi	0,071	-4,53	56	-3,28
Brunello Cucinelli	90,750	0,55	6171	31,33
Buzzi Unicem	22,060	-0,90	4249	22,56

<b>C</b>				
Cairo Communication	1,824	-2,25	245	22,58
Caleffi	1,080	-0,46	17	5,88
Callegrone	4,110	4,31	494	31,31
Calligraone Editore	0,986	0,00	123	2,07
Campari	11,885	0,81	13806	25,32
Carel Industries	22,650	-3,00	2265	-3,62
Cellularline	2,930	-1,68	64	-1,35
Cembre	29,900	-0,99	508	-2,61
Cementir Holding	7,610	-1,04	1211	23,94
Centrale del Latte d'Italia	2,640	-0,76	37	-10,20
Chil	0,004	0,00	7	-2,17
Cia	0,053	0,00	5	-13,15
Cir	0,382	-1,80	423	-12,08
Civitanavi S	3,510	-0,57	108	1,45
Class Editori	0,084	3,19	23	0,00
Cnh Industrial	12,675	-1,32	17294	-15,30
Coimbase Global	50,330	1,14	8738	52,70
Commerzbank	10,335	-3,23	12943	17,58
Conafi	0,404	-0,98	15	-4,94
Continental AG	66,260	0,00	13252	-20,39
Covivio	50,000	0,00	4739	-10,82
Credem	7,160	-1,10	2444	7,99
Credit Agricole	10,826	-1,58	24102	10,04
Csp International	0,387	-0,26	15	9,32

<b>D</b>				
D'Amico	0,406	-0,37	504	8,98
Danieli & C	24,100	-1,83	985	15,87
Danieli & C Rsp	18,080	-1,31	731	26,26
Datalogic	7,410	-0,67	433	-10,99
DeLonghi	20,080	-1,08	3033	-4,29
Deutsche Bank	9,526	-3,97	5438	-10,13
Deutsche Borse AG	183,000	0,00	35319	12,62
Deutsche Lufthansa AG	9,673	-1,80	4509	24,44
Deutsche Post AG	42,500	-2,58	51542	19,03
Deutsche Telekom	22,145	0,23	96581	23,47
Diasorin	97,520	-1,85	5456	-25,21
Digital Bros	20,540	0,39	293	-8,39
dolaville	6,250	-1,11	500	-12,71

<b>E</b>				
Edison Rsp	1,398	0,87	153	2,79
Eems	0,039	-1,50	19	-25,94
El En	11,740	-0,76	938	-17,61
Elica	2,820	0,36	179	-5,05
Emak	1,160	-0,85	190	-1,51
Enav	4,196	0,33	2273	5,96
Enel	6,056	0,46	61569	20,40
Enervit	3,180	-1,24	57	-2,45
Engie	15,448	0,57	33887	14,82
Eni	13,614	-1,48	48622	2,47
E.ON	11,960	-0,95	23932	28,30
Eprice	0,009	-2,94	4	10,00
Equita Group	3,950	1,02	202	8,52
Erg	26,940	-0,44	4050	-6,98
Esrinnet	7,675	-4,48	387	13,96
Essilorluxottica	185,000	0,05	40340	9,47
Eukados	1,140	-2,15	26	-8,43
Eurogroup L	5,100	0,78	479	0,00
Eurotech	2,910	-3,48	103	1,61
Evonik Industries AG	19,440	0,00	3059	7,94
Expriavia	1,344	-0,15	70	-2,18

<b>F</b>				
Faurecia	18,530	-3,84	2558	30,91
Ferrari	254,300	-0,08	49315	27,02
Fidia	1,380	0,73	10	-8,31
Fiem	2,745	-0,18	197	-5,34
Fiera Milano	6,910	-1,00	297	-0,72
Fila	0,559	-0,18	950	5,37
Fincantieri	8,140	0,00	180	-2,40
Fine Foods Pharma Ntm	13,200	-1,90	8500	-10,31
FinecoBank	0,462	0,44	197	6,48
Firm	0,052	0,00	6275	17,05
Freemius M Care AG	42,300	0,88	12957	40,21
Freemius SE & Co. KGaA	25,400	0,00	13862	-3,75

<b>G</b>				
Gabetti	1,042	-0,76	63	-0,57
Garofalo Health Care	3,700	-0,54	334	0,54
Gas Plus	2,400	-1,84	108	0,00
Gefran	9,970	0,71	144	14,47
Generalfinance	8,050	-0,62	102	11,81
Generali	18,990	-0,76	29611	14,29
Geox	1,036	-0,96	269	29,02
Gequity	0,012	-1,61	1	1,67
Giglio Group	0,852	-0,70	11	-23,24
Gilead Sciences	78,940	0,13	10390	-0,94
Gli	12,320	0,49	356	-14,80
Greenthesis	0,910	0,89	141	2,67
Gvs	6,110	-4,16	1069	50,86

<b>H</b>				
Heidelberg Cement AG	68,820	-1,55	12904	28,25
Henkel KGaA Vz	72,200	-2,43	12863	11,28
Hera	2,678	-0,45	3989	6,31

<b>I</b>				
I Grandi Viaggi	0,842	1,45	40	7,95
Indetex	11,770	0,00	75300	7,49
Ingeled	2,870	-1,20	317	-7,87
Intesa Sanpaolo	0,497	0,00	28	4,63
Illimity Bank	6,625	0,38	554	-3,99
Immsi	0,586	-2,01	200	42,93
Indel B	24,500	0,41	143	-2,39
Inditex	31,030	0,00	96710	25,12
Industrie De Nora	17,520	0,92	897	22,18
Infinion Technologies AG	33,900	-0,67	39280	24,20
Ing Groep	16,560	-1,63	124803	8,32
Intel	16,360	0,86	1675	28,82
Interpump	49,600	-0,54	5400	17,65</